

ENERGIA: Impianto eolico - Istanza di proroga dell'efficacia della VIA - Rigetto - In caso di mancata dimostrazione che i lavori di costruzione dell'impianto eolico di cui è causa sono iniziati - Legittimità.

Tar Basilicata - Potenza, Sez. I, ordinanza 12 gennaio 2022, n. 6

“[...] il ricorso in esame sembra infondato [...] attesochè: 1) nell'esaminare la domanda di proroga dell'efficacia della VIA dovrebbe tenersi conto della circostanza che nell'arco di 5 anni nella stessa area sono stati installati altri aerogeneratori e delle nuove norme, entrate in vigore dopo il rilascio delle originarie VIA ed autorizzazione unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, come quelle introdotte dalla L.R. n. 54/2015 [...], tenuto conto della circostanza che la ricorrente non ha dimostrato che i lavori di costruzione dell'impianto eolico di cui è causa sono effettivamente e sostanzialmente iniziati, in quanto, nonostante il finanziamento bancario del [...] e l'ammissione agli incentivi statali dell'ultima asta ex D.M. 4.7.2019, ha depositato esclusivamente la pec del [...], di comunicazione dell'avvio dei lavori, con la quale sono stati trasmessi il progetto esecutivo e la polizza fideiussoria a garanzia della dismissione dell'impianto eolico [...]”.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero della Cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il Cons. Pasquale Mastrantuono e udito l'avv. Germana Cassar;

Considerato che, da una sommaria delibazione, il ricorso in esame sembra infondato (per una fattispecie analoga, cfr. la recente Sentenza TAR Basilicata n. 853 del 16.12.2021), attesochè: 1) nell'esaminare la domanda di proroga dell'efficacia della VIA dovrebbe tenersi conto della circostanza che nell'arco di 5 anni nella stessa area sono stati installati altri aerogeneratori e delle nuove norme, entrate in vigore dopo il rilascio delle originarie VIA ed autorizzazione unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, come quelle introdotte dalla L.R. n. 54/2015 (sul punto cfr. da ultimo Sent. TAR Basilicata n. 467 del 25.6.2021, che richiama anche l'Ordinanza TAR Basilicata n. 180 del

23.7.2020, confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con l'Ordinanza n. 6605 del 13.11.2020), tenuto conto della circostanza che la ricorrente non ha dimostrato che i lavori di costruzione dell'impianto eolico di cui è causa sono effettivamente e sostanzialmente iniziati, in quanto, nonostante il finanziamento bancario del 5.8.2019 e l'ammissione agli incentivi statali dell'ultima asta ex D.M. 4.7.2019, ha depositato esclusivamente la pec del 19.4.2019, di comunicazione dell'avvio dei lavori, con la quale sono stati trasmessi il progetto esecutivo e la polizza fideiussoria a garanzia della dismissione dell'impianto eolico; 2) poiché le distanze di rispetto e/o buffers, contemplati dall'Allegato A alla L.R. n. 54/2015, che ha recepito i criteri per il corretto inserimento del paesaggio degli impianti da fonti di energia rinnovabile ai sensi delle Linee Guida ex art. 12, comma 10, D.Lg.vo n. 387/2003 di cui al D.M. del 10.9.2010, non possono essere equiparati ai vincoli previsti dal D.Lg.vo n. 42/2004, l'eventuale parere negativo della Soprintendenza non può essere qualificato di tipo vincolante e pertanto non risulta ostativo al rilascio della VIA e dell'autorizzazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, anche se consente alla stessa Soprintendenza di esprimere nell'ambito della Conferenza di servizi la propria valutazione sulla compatibilità dell'impianto, che, se negativa, può essere disattesa dal provvedimento regionale, conclusivo del procedimento, con adeguata e congrua motivazione (al riguardo, cfr.: il punto 7.2 della parte di diritto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 23.12.2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43 L.R. della Basilicata n. 38/2018, ed il punto 2.8.2 della parte di diritto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 15.4.2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43 L.R. della Basilicata n. 19/2017; i punti 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3 della Sentenza TAR Basilicata n. 103 del 6.2.2021; e TAR Sardegna Sez. II Sent. n. 573 del 23.10.2020); ma, nella specie, i Ministri della Transizione Ecologica e della Cultura hanno condiviso i rilievi della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero della Transizione Ecologica ha condiviso e della Direzione Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura e la ricorrente non ha dimostrato l'erroneità dei rilievi, cioè che la realizzazione dell'impianto eolico di cui è causa non danneggiava la visuale: A) del centro storico di Banzi, anche se posizionato a meno di 5.000 m. da tale sito; B) dell'immobile, dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 D.Lg.vo n. 42/2004, della Chiesa Madonna di Francavilla del Comune di Palazzo San Gervasio, anche se 10 aerogeneratori sarebbero stati installati ad una distanza inferiore di 3.000 m.; C) del corso d'acqua Vallone Varco della Creta (Vallone Nocellaro), anche se 1 aerogeneratore fosse stato insediato a meno di 500 m.; 3) la ricorrente, anziché limitarsi ad affermare nelle osservazioni del 31.7.2019 che non era necessaria alcuna verifica dell'effetto cumulativo/interferenze con altri impianti eolici nel frattempo realizzati, "in quanto tale valutazione

è effettuata ex lege nell'ambito dell'autorizzazione delle iniziative successive", "né la Soprintendenza può addossare" alla VRG Wind 127 S.r.l. "l'omessa mappatura degli impianti eolici, trattandosi di attività che spetta alla Regione", avrebbe dovuto analizzare gli impatti cumulativi con l'impianto eolico, denominato Tre Titoli, realizzato nella stessa zona dopo la VIA ex Del. G.R. n. 606 del 22.5.2014 e l'autorizzazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 Determinazione n. 552 del 16.6.2014; 4) non sembrano cause di forza maggiore le circostanze, evidenziate nelle osservazioni del 31.7.2019: A) del mancato perfezionamento delle espropriazioni, in quanto in 5 anni la ricorrente avrebbe dovuto portarle a compimento; B) dell'interferenza di un piccolo tratto delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale, realizzate da un altro operatore, in quanto era stata risolta con la variante al progetto, autorizzata con la Determinazione n. 1147 del 31.10.2018;

Ritenuto, pertanto, che non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare;

Atteso che, peraltro, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese relative alla fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge la domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Paolo Mariano, Referendario

L'ESTENSORE
Pasquale Mastrantuono

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO